SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 2002.

Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001.

02A07317

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2002. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

02A08174

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. **4**.*

Cassa di risparmio di Bolzano, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 2002.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 2002.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento di funzionari della carriera diplomatica concernente il Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39 come successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del citato art. 39;

Vista la richiesta (nota n. 2299 del 13 novembre 2001) del Ministero degli affari esteri di autorizzazione a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica, al fine di integrare le dotazioni organiche del personale diplomatico di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 852, e favorire il coordinamento delle attività all'estero connesse alla sicurezza dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce il divieto, per l'anno 2002, tra l'altro, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Considerato che dal divieto ad assumere per l'anno 2002 il citato art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, esclude espressamente le assunzioni concernenti il personale della carriera diplomatica;

Ritenuto, pertanto, che il Ministero degli affari esteri possa, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere autorizzato a bandire la citata procedura concorsuale per il reclutamento dei funzionari diplomatici, al fine di avviare le relative assunzioni entro l'anno 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare una procedura di reclutamento per quaranta funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 5 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 74

02A08035

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Lipari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'ingente flusso di turisti nel comune di Lipari durante i mesi estivi, rende assolutamente necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti finalizzati a fronteggiare, tra l'altro, l'emergenza idrica;

Ritenuto che le infrastrutture e i servizi presenti nel comune in esame non consentono di fronteggiare flussi turistici così intensi quali quelli che si verificano nel suddetto comune, né di affrontare adeguatamente eventuali situazioni di pericolo, con conseguente rischio per la incolumità degli individui;

Considerato che la natura vulcanica delle isole Eolie, i fenomeni alla stessa correlati e la presenza, nel corso del periodo estivo, di numerosi turisti aggravano i fattori di rischio connessi alle manifestazioni di vulcanismo;

Considerato che l'arcipelago delle isole Eolie è stato dichiarato dall'U.N.E.S.C.O. patrimonio dell'Umanità e che, pertanto, si rende indispensabile garantirne la tutela dello stato dei luoghi;

Atteso che l'ingente numero di turisti può alterare, e minacciare le bellezze naturali dell'isola;

Considerato che risulta necessario, urgente e indifferibile predisporre un programma di interventi volto a tutelare un complesso di interessi costituzionalmente protetti, tra i quali la salute degli individui, la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Considerato che nel periodo estivo si aggrava ulteriormente il problema dell'approvvigionamento idrico nel comune dl Lipari causando una situazione di emergenza;

Acquisita l'intesa con il presidente della regione Sicilia con nota n. 14/7 del 4 giugno 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato, fino al 30 settembre 2002, lo stato dl emergenza nel territorio del comune di Lipari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08178

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo, Torino ed Asti colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Vista la nota n. 13022/S1/S1.45 del 7 giugno 2002 del presidente della regione Piemonte, con la quale si comunica che le eccezionali precipitazioni dei giorni 4, 5 e 6 giugno 2002 hanno evidenziato l'insorgere di situazioni critiche nei territori delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola da correlare a dissesti di carattere idrogeologico;

Considerato che l'eccezionale ondata di maltempo dei giorni 4, 5 e 6 giugno 2002 ha causato ingenti danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni privati residenziali e produttivi, aggravando in molti casi le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 3, 4 e 5 maggio 2002 e del 9, 10 e 11 maggio 2002;

Considerato inoltre che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 4, 5 e 6 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A08179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europea tabacchi a r.l.», in Melpignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 1° giugno 2001 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Europea tabacchi a r.l.», con sede in Melpignano (Lecce);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europea tabacchi a r.l.», con sede in Melpignano (Lecce), codice fiscale n. 03078410754, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Domenico Quatraro, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 1° aprile 1946 ed ivi residente alla prima trav. di via Casamassima, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07997

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa tra rivenditori di carni - San Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Elmas, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa tra rivenditori di carni - San Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Elmas (Cagliari), codice fiscale n. 00144160926, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari, via Machiavelli n. 88, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07998

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Tijalu del Lago soc. coop. a r.l.», in Baldissero Canavese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 febbraio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Tijalu del Lago soc. coop. a r.l.», con sede in Baldissero Canavese (Torino), codice fiscale n. 04855190015, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Ezio Bellora, nato a Torino il 29 aprile 1959, ed ivi domiciliato in via Pomba n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07999

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. di serv. collettivi per la riforma fondiaria di Terzo Cavone S.r.l.», in Scanzano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria/straordinaria in data 31 marzo 2001, dalle quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. di serv. collettivi per la riforma fondiaria di Terzo Cavone S.r.l.», con sede in Scanzano Jonico (Matera), codice fiscale n. 00047280771, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Italia Trifilio, nata a Cosenza il 28 settembre 1962, domiciliato in Roma, via Conca d'Oro n. 287, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08000

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa G. Mazzini S.r.l.», in Taranto.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 febbraio 2002 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di produzione lavorativa «Cooperativa G. Mazzini S.r.l.» sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa G. Mazzini S.r.l.», con sede in Taranto, via Oberdan n. 95, costituita in data 11 marzo 1968 con atto a rogito del notaio dott. Salvatore Mobilio di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto 8 aprile 1968, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e la rag. Franca Todaro, con studio in via Plinio n. 95 - Taranto, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08019

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova edificatrice Artemide - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 gennaio 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Nuova edificatrice Artemide società cooperativa a responsabilita limitata», con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Nuova edificatrice Artemide società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, piazzale Bausan n. 8, costituita in data 2 dicembre 1980, con atto a rogito del notaio avv. Adriano Fiore di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 30 gennaio 1981, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il rag. Maria Antonio, con studio Monza (Milano), via Mapelli n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08020

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dante - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 dicembre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa edilizia «Dante - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Dante - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), via Oberdan n. 15, costituita in data 16 febbraio 1980, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Sylos-Calo' di Noci (Bari), omologato dal tribunale di Trani con decreto 18 marzo 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992 e il dott. Massimo Di Stasio con studio in Lucera (Foggia), via D'Angicourt n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08021

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Kappa Uno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 7 ottobre 1998 eseguiti dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della Società cooperativa edilizia «Kappa Uno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia).

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota con cui la Lega nazionale delle cooperative e mutue, cui l'ente aderisce, chiede di provvedere d'ufficio alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Kappa Uno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), corso Vittorio Emanuele n. 91, costituita in data 9 dicembre 1974 con atto a rogito del notaio dott. Maria Marzano di Margherita in Savoia (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 23 dicembre 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 codice civile e 18 legge 59/1992 e il dott. Fuiano Silvio, con studio in Foggia, viale Ofanto n. 236, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08022

DECRETO 3 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», in Foggia, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «ICO-IL-LIT Organismo di certificazione S.r.l.», con sede in via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia, del 18 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile 2001, prot. n. 785.267, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16;

Considerato che l'organismo «ICO-ILLIT Organismo di Certificazione S.r.l.» con sede in via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2000, n. 228;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 della società «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.» Foggia, prot. n. 789, recepita in atti di questo Ministero il 1° marzo 2001, prot. n. 785.121, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale della società «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», da via G. Leopardi, 18 - Biccari (Foggia) a via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», Foggia, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che l'organismo «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», Foggia ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», con sede in via A. Manzoni, 116 - 71100 Foggia, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

15. ponti elevatori per veicoli;

16. apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «ICO-ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.» Foggia e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

02A07993

DECRETO 3 giugno 2002.

Autorizzazione all'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)», in Grosseto, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, del 17 novembre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 novembre 2001, prot. n. 785.717, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16;

Considerato che l'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» Grosseto è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 2 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 2000, n. 242;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 18 aprile 2001 dall'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» Grosseto, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che l'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» Grosseto ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» con sede in via Liri, 87 - 58100 Grosseto, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli;

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «OMNIA S.r.l. (Organismo maremmano notificato di ingegneria e architettura)» Grosseto e saranne determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
ONELLI

02A07994

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, unità di Stabilimento 1 (C) Casarano, Stabilimento 2 (N) Casarano, Stabilimento 3 (92) Casarano. (Decreto n. 30992).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Filanto tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30971 datato 7 maggio 2002 con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30167 del 30 novembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30971 datato 7 maggio 2002 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto con sede in Casarano (Lecce), unità di Stabilimento 1 (C) Casarano per un massimo di 381 unità lavorative, Stabilimento 2 (N) Casarano per un massimo di 286 unità lavorative, Stabilimento 3 (92) Casarano per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 2001 all'11 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 13 agosto 2001 con decorrenza 12 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08004

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Circolo famigliare di Induno Olona cooperativa a r.l.», in Induno Olona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata al registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato pagamento del contributo biennale 1999/2000 di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Circolo famigliare di Induno Olona cooperativa a r.l.», con sede in Induno Olona, costituita per rogito del notaio Reggiori Ambrogio in data 21 ottobre 1945, repertorio n. 13904/6177, registro imprese VA133-2555 di Varese, BUSC n. 17/4411.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08023

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Bregazzana a r.l.», in Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata al registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato pagamento del contributo biennale 1999/2000 di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Cooperativa di consumo di Bregazzana a r.l.», con sede in Varese, costituita per rogito del notaio Giani Giuseppe Carlo in data 20 febbraio 1949, repertorio n. 11546/7472, registro imprese n. VA133-666 di Varese, BUSC n. 101/22651.

Il presente decreto venà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08024

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa di consumo di Daverio a r.l.», in Daverio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata al registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Cooperativa di consumo di Daverio a r.l.», con sede in Daverio, costituita per rogito del notaio Bonazzola Giuseppe in data 6 aprile 1923, repertorio n. 4084/1696, registro imprese n. 1598 di Varese, BUSC n. 105/23059.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08025

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Circolo cooperativo fratellanza soc. coop. a r.l.», in Vergiate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata al registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Circolo cooperativo fratellanza soc. coop. a r.l.», con sede in Vergiate, costituita per rogito del notaio G.B. Franzetti in data 19 marzo 1922, repertorio n. 1633, registro imprese n. 1477 di Busto Arsizio, BUSC n. 213/24943.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08026

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa operai mombellesi di Laveno Mombello a r.l.», in Laveno Mombello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Cooperativa operai mombellesi di Laveno Mombello a r.l.», con sede in Laveno Mombello, costituita per rogito del notaio Montalbetti Giuseppe in data 23 novembre 1941, repertorio n. 8238/5344, registro delle imprese di Varese n. 2285, BUSC n. 156/29141.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08027

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Circolo famigliare soc. coop. a r.l.», in Carnago.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Circolo famigliare soc. coop. a r.l.», con sede in Carnago, costituita per rogito del notaio Reggiori Ambrogio in data 13 aprile 1924, rep. n. 16786/7399, registro delle imprese di Varese n. VA133-1669, BUSC n. 179/23824.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08028

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Società cooperativa Italia Nuova a r.l.», in Somma Lombardo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Società cooperativa Italia Nuova a r.l.», con sede in Somma Lombardo, costituita per rogito del notaio Pizzamiglio Antonio in data 29 marzo 1953, repertorio n. 31108, registro delle imprese di Busto Arsizio n. VA026-2248, BUSC n. 519/80814.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08029

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa animazione e territorio soc. coop. a r.l.», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Cooperativa animazione e territorio soc. coop. a r.l.», con sede in Busto Arsizio, costituita per rogito del notaio Giaccari Luciano in data 15 dicembre 1978, repertorio n. 800/97, registro delle imprese di Varese n. VA026-11492, BUSC n. 1267/171162.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08030

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa sociale a r.l. - Progetto 88», in Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Cooperativa sociale a r.l. - Progetto 88», con sede in Varese, costituita per rogito del notaio Bortoluzzi Tommaso in data 24 novembre 1988, repertorio n. 22961/1880, registro delle imprese di Varese n. 16345, BUSC n. 1684/238539.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08031

DECRETO 29 maggio 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Proser-Coop - Società cooperativa a r.l.», in Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1999-2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale (biennio) di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

società cooperativa «Proser-Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Varese, costituita per rogito del notaio Longo Giacomo in data 23 marzo 1989, repertorio n. 17135/2817, registro delle imprese di Varese n. VA133-16712, BUSC n. 1698/241231.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 29 maggio 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08032

DECRETO 3 giugno 2002.

Sostituzione del presidente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, recante norme sul riordino degli organi collegiali;

Visto il proprio in data 10 ottobre 1995, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per la cassa integrazione industria per la provincia di Varese;

Tenuto conto che la dott.ssa Caterina Cazzato, funzionario amministrativo della DPL di Varese, presidente supplente della sopra citata commissione, si è dimessa dall'incarico;

Vista la nota 27563/1/PG del 28 maggio 2002 della DPL di Varese, con cui si designa il dott. Luigi Antonio Nappa, funzionario I.L., presidente supplente della sopra citata commissione, in sostituzione della dott.ssa Cazzato Caterina;

Considerata la necessità di dover provvedere, per i motivi sopra indicati, alla sostituzione del presidente supplente della commissione;

Decreta:

Il dott. Luigi Antonio Nappa, funzionario I.L., è nominato presidente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni della provincia di Varese, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Caterina Cazzato.

Milano, 3 giugno 2002

Il dirigente regionale: PIANESE

02A07996

DECRETO 3 giugno 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale integrazione salariale edilizia ed affini della provincia di Cremona.

II DIRIGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975 n. 164;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994, che sancisce una riduzione del numero dei componenti della commissione provinciale cassa integrazione salariale edilizia e affini;

Viste le circolari ministeriali che regolano la materia;

Visto il proprio decreto n. 57 del 21 dicembre 1995, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per la cassa integrazione salariale edilizia e affini di Cremona;

Tenuto conto che il dott. Emanuele Polara, funzionario della DPL di Cremona, area vigilanza, membro effettivo della sopra citata commissione, risolverà il rapporto di lavoro per fine trattenimento in servizio, disposto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, dal 1° luglio p.v.;

Vista la nota 6900 del 23 aprile 2002 della DPL di Cremona, con cui si chiede la sostituzione del dott. Polara con il dott. Giancarlo Vescovi, responsabile del Servizio ispezioni del lavoro della suddetta DPL;

Considerata la necessità di dover provvedere alla sostituzione del dott. Polara per i motivi sopra esposti;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Vescovi responsabile del Servizio ispezioni del lavoro della DPL di Cremona, è nominato, dal 1° luglio 2002, membro effettivo della commissione provinciale integrazione salariale edilizia ed affini della provincia di Cremona, in sostituzione del dott. Emanuele Polara.

Milano, 3 giugno 2002

Il dirigente regionale: PIANESE

02A07995

DECRETO 5 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Testudo Romana», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 52/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975 e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Testudo Romana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Edoardo Colazza, in data 28 novembre 1962, repertorio n. 16718, registro società n. 446, tribunale di Roma, BUSC n. 8484/75461.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 giugno 2002

Il dirigente: CORSI

02A08036

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per un impegno di spesa pari ad € 540.800,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 novembre 2001 con riferimento in particolare al progetto S 514-P presentato dalla società Ortoreale S.r.l. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ORTOREALE S.R.L. - Lecce (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S514-P.

Titolo del progetto: sviluppo di tecnologie per prodotti ortofrutticoli di IV e V gamma - Shelf-life 40 giorni: la sfida del 2000.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 716.842,18 di cui:

in zona non eleggibile, € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*, € 716.842,18;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*, € 0,00;

in zona obiettivo 2, € 0,00;

in zona Phasing Out, € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 716.842,18.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 582.563,38 per ricerca industriale e

€ 134.278,79 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 540.800,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 270.000,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,32%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,44%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 3 gennaio 2001;

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'effettuazione di apporto di capitale sociale con liquidità per un

importo non inferiore a € 507.167,67 e alla presentazione di polizza assicurativa o fidejiussione bancaria a copertura delle agevolazioni concesse.

Art. 2.

La relativa spesa di € 540.800,00 di cui all'art. 1 del presente decreto grava sul capitolo 8932 PG 02 resti 2001, esercizio finaziario 2002.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07991

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI», con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione terapia relazionale integrata - ITRI» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A08013

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'«Istituto di psicoterapia ANEB» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicoterapia ANEB», con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di psicoterapia ANEB» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A08014

DECRETO 30 maggio 2002.

Abilitazione all'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede di Caserta corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale», con sede in Caserta;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 maggio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di terapia relazionale - Scuola di specializzazione in terapia familiare sistemico-relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Caserta ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A08015

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Comena Ludena Blanca Rosa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Comena Ludena Blanca Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università di «San Martin de Por-

res» di Lima (Perù) dalla sig.ra Comena Ludena Blanca Rosa, nata a Ica (Perù) il giorno 10 settembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Comena Ludena Blanca Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07082

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Taipe Serveleon Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Taipe Serveleon Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994. n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università «Nacional San Luis Gonzaga» di Ica (Perù) dalla sig.ra Taipe Serveleon Maria Elena, nata a Ica (Perù) il giorno 24 aprile 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Taipe Serveleon Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07083

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Opris Tamas Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Opris Tamas Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Opris Tamas Maria, nata a Ocna Sugatag (Romania) il giorno 22 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Opris Tamas Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07084

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sufletu Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sufletu Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Sufletu Mariana, nata a Borca - Neamt (Romania) il giorno 10 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07085

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Smoleac Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Smoleac Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatrie conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta;

1. Il titolo di asistent medical pediatrie conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Smoleac Cristina, nata a Siret (Romania) il giorno 23 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Smoleac Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07086

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Subcinschi Alexandru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Subcinschi Alexandru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dal sig. Subcinschi Alexandru, nato a Suceava (Romania) il giorno 14 gennaio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Subcinschi Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07087

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciobris Alina Lavinia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciobris Alina Lavinia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Ciobris Alina Lavinia, nata a Oradea (Romania) il giorno 27 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciobris Alina Lavinia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07088

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bitis Paula Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bitis Paula Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Bitis Paula Viorica, nata a Salard (Romania) il giorno 5 luglio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bitis Paula Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07089

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gorban Diana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gorban Diana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Oradea (Romania) dalla sig.ra Gorban Diana, nata a Oradea (Romania) il giorno 18 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gorban Diana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07090

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iordache Bota Felicia Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iordache Bota Felicia Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava (Romania) dalla sig.ra Iordache Bota Felicia Danuta, nata a Vatra Dornei (Romania) il giorno 21 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iordache Bota Felicia Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07091

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wierzbicka Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wierzbicka Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1998 presso il Liceo medico di Krakow (Polonia) dalla sig.ra Wierzbicka Barbara, nata a Walbrzych (Polonia) il giorno 18 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wierzbicka Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07101

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mol Jadwiga Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mol Jadwiga Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso il Liceo medico di Myslenice (Polonia) dalla sig.ra Mol Jadwiga Agnieszka, nata a Sulkowice (Polonia) il giorno 6 aprile 19875, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mol Jadwiga Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07102

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Daniel Walkiewicz Edyta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Daniel Walkiewicz Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1993 presso il Liceo medico di Lipno (Polonia) dalla sig.ra Daniel Walkiewicz Edyta, nata a Lipno (Polonia) il giorno 12 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Daniel Walkiewicz Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07103

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jarzebowicz Dagmara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jarzebowicz Dagmara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1989 presso il Liceo medico di Gdynia (Polonia) dalla sig.ra Jarzebowicz Dagmara, nata a Gdynia (Polonia) il giorno 13 maggio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jarzebowicz Dagmara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07104

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Voiculescu Beatrice di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Voiculescu Beatrice ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Voiculescu Beatrice, nata a Tulcea (Romania) il giorno 1° ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Voiculescu Beatrice è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07105

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iurcut Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iurcut Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Iurcut Maria, nata a Viseul de Sus (Romania) il giorno 12 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iurcut Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07106

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Brad Geani Darius di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Brad Geani Darius ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dal sig. Brad Geani Darius, nato a Blaj (Romania) il giorno 30 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Brad Geani Darius è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07107

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Radu Langu Vasilica Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radu Langu Vasilica Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo

di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Radu Langu Vasilica Simona, nata a Calarasi (Romania) il giorno 17 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radu Langu Vasilica Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07108

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Ionita Marius di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ionita Marius ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dal sig. Ionita Marius, nato a Braila (Romania) il giorno 27 luglio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ionita Marius è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07109

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popa Grecu Elena Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popa Grecu Elena Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Popa Grecu Elena Liliana, nata a Braila (Romania) il giorno 8 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popa Grecu Elena Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07110

DECRETO 23 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tudor Constantin Corina Liana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tudor Constantin Corina Liana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Tudor Constantin Corina Liana, nata a Calarasi (Romania) il giorno 4 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tudor Constantin Corina Liana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07111

DECRETO 28 maggio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Hidria», in comune di Belpasso, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 luglio 2001 con la quale la società Cavagrande S.p.a., con sede in Milo (Catania), contrada Sciara Milo, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Hidria» che sgorga dalla sorgente «Petraro», nell'ambito della concessione mineraria «Raffo Secondo» sita nel comune di Belpasso (Catania), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Hidria» che sgorga dalla sorgente «Petraro», nell'ambito della concessione mineraria «Raffo Secondo» sita nel comune di Belpasso (Catania).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A08003

DECRETO 28 maggio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Eleonora», in comune di Macomer, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 gennaio 2002 con la quale la società Sarbe S.r.l., con sede in Macomer (Nuoro), strada provinciale S. Lussurgiu, località Bonu Trau, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Eleonora» che sgorga dal pozzo «Tamara 3», nell'ambito della concessione mineraria «Funtana Giaga» sita nel comune di Macomer (Nuoro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte Eleonora» che sgorga dal pozzo «Tamara 3», nell'ambito della concessione mineraria «Funtana Giaga» sita nel comune di Macomer (Nuoro).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 28 maggio 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A08002

DECRETO 12 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002 - supplemento ordinario n. 116 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali elencate in allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto — il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 12 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A)* AL DECRETO 800.5/R.S.L.488/99.m.v/d38 DEL 12 giugno 2002

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
BAYER S.P.A.	ACTRON	"2,5 G GEL" 1 TUBO 50 G	028840054
DENTSPLY ITALIA S.R.L.	CITANEST 3% OCTAPRESSIN	50 TUBOFIALE 1,8 ML	021578012
GALDERMA ITALIA S.P.A.	STERADES	"0,05 G/100 G CREMA" TUBO 30 G	033735034
ITALFARMACO S.P.A.	ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	"1 ML IN SIRINGA PRERIEMPITA" 1 SIRINGA	030134047
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	NITROCARD	"20 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	033288010
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	NITROCARD	"40 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	033288022
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	NITROCARD	"50 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	033288034
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	NITROCARD	"60 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	033288046
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	REOFILLINA	"600 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE PER USO ORALE	033427016
LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.	ALLERKET	"2 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE	033801034
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	TAMOXENE	"10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE	034790016
LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	TAMOXENE	"20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE	034790028
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SEREZAC	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE	034600015
PULITZER ITALIANA S.R.L.	SEREZAC	"20 MG/5 ML SOLUZIONE ORALE" FLACONE 60 ML	034600027
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	" 200 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 40 COMPRESSE	033984016
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	"500 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 40 COMPRESSE	033984028
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	"20% SOLUZIONE ORALE" FLACONE DA 40 ML	033984030
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	"300 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	033984042
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	" 500 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	033984055

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	N. A. I. C.
SANWIN S.R.L.	SODIO VALPROATO	"400 MG/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 4 FLACONCINI DI POLVERE DA 400 MG + 4 FIALE DI SOLVENTE DA 4 ML	033984067
SCHERING-PLOUGH S.P.A.	CORIFORTE	"COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE RIVESTITE	032028019
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	METOTENS	28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 95 MG IN BLISTER	027310010
SIGMA TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.	METOTENS	28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 190MG IN BLISTER	027310022
SOLVAY PHARMA S.P.A.	DUMIROX	"50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	026104036
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	BACILLUS SUBTILIS	"SOSPENSIONE ORALE" 20 CONTENITORI MONODOSE	033787021
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CIMETIDINA	"200 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	033956018
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	CIMETIDINA	"400 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	033956020
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	DICLOFENAC	"75 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE	033396019
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	DICLOFENAC	"100 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE	033396021
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	DICLOFENAC	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	033396033
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	LORAZEPAM	"1 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	033191014
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	LORAZEPAM	"2,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	033191026
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	SUCRALFATO	"1 G COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE	033136019
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	SUCRALFATO	"1 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	033136027
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	SUCRALFATO	"2 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	033136035
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VERAPAMIL	"120 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	033193018
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	VERAPAMIL	"240 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO	033193020

02A08047

DECRETO 12 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amiodarone».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 19 marzo 2002 della ditta Sanwin S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AMIODARONE, «200 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 032801 019; ditta: Sanwin S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08046

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento del-l'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 novembre 1998 con il quale l'organismo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Vista la comunicazione del Consorzio del Prosciutto di Modena, datata 7 gennaio 2002 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/b-82/c;

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organi-

smo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 22 gennaio 2002, protocollo n. 60236 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996, rilasciata, con decreto 30 novembre 1998, all'organismo privato di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/b-82/c, e prorogata con decreto 11 dicembre 2001 fino al 20 aprile 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche

agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Prosciutto di Modena» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Prosciutto di Modena».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08005

DECRETO 19 aprile 2002.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 dicembre 1998 con il quale l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Vista la comunicazione del Consorzio per tutela del fagiolo di Lamon, datata 12 novembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Considerato che l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61361 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996, rilasciata, con decreto 14 dicembre 1998, all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreto 28 dicembre 2001 fino al 7 maggio 2002, è rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A08006

PROVVEDIMENTO 6 maggio 2002.

Autorizzazione al laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico istituto superiore di Stato «Umberto I» di Alba, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico istituto superiore di Stato «Umberto I» ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico istituto superiore di Stato «Umberto I» ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2, nella persona del responsabile prof. Marco Rissone, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità fissa;

Acidità totale;

Acidità volatile;

Alcalinità delle ceneri;

Anidride solforosa totale;

Ceneri;

Estratto secco totale;

Limite salatura;

Limite solfati;

Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

Titolo alcolometrico volumico;

Zuccheri riduttori.

02A08016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2002.

Misuratori fiscali - Scontrino fiscale - Giornale di fondo cartaceo. Dispositivo-giornale di fondo elettronico (DGFE).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Campo di applicazione.*

1.1. Il presente provvedimento si applica agli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei alla certificazione delle operazioni:

a) previste dal comma 1 del predetto art. 12;

b) di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.

2. *Memorizzazione dei dati dello scontrino fiscale.*

2.1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 30 marzo 1992, concernente le «caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112», è aggiunto il seguente:

Art. 16-*bis.*

«1. I dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e del successivo capo III, devono essere memorizzati dall'apparecchio misuratore fiscale secondo almeno una delle seguenti modalità:

a) mediante stampa su supporto cartaceo, denominato «giornale di fondo» di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, in conformità alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto;

b) mediante registrazione su idoneo supporto non cartaceo, denominato «giornale di fondo elettronico».

2. Il dispositivo, comprendente il supporto di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, i moduli software che lo controllano e le ulteriori parti hardware componenti, denominato «dispositivo-giornale di fondo elettronico» od anche «DGFE», deve assicurare idonei livelli di garanzia fiscale.

3. Gli idonei livelli di cui al precedente comma 2 si intendono assicurati se il «DGFE» è realizzato nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali:

a) il supporto elettronico deve garantire la non alterabilità delle informazioni memorizzate;

b) in assenza o in caso di malfunzionamento del supporto elettronico, il funzionamento del misuratore fiscale deve essere bloccato;

c) su ciascun supporto elettronico deve essere riportata un'opportuna informazione, in forma elettronica, che permetta di stabilire, sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un' associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su cui il supporto elettronico medesimo è impiegato. L'informazione deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale.

4. Il «DGFE» deve essere direttamente controllato dal programma fiscale.

5. Il programma fiscale di controllo del «DGFE» deve realizzare le seguenti funzioni:

a) inizializzazione del supporto elettronico, anche al fine di garantire l'associazione logica di cui al precedente punto 3, lettera *c)*;

b) lettura del supporto elettronico e relativa stampa del suo contenuto integrale, almeno: per date, tra due date, per numero di scontrino, tra due scontrini. Le operazioni di stampa devono essere permesse anche per supporti precedentemente impiegati;

c) stampa del contenuto del supporto elettronico la quale deve avvenire secondo le modalità di stampa di uno scontrino gestionale;

d) trasferimento del contenuto integrale del supporto su elaboratore esterno mediante formati e protocolli hardware e software standard;

e) rilevazione della situazione di prossimo esaurimento della capacità di memorizzazione del supporto e contemporaneo idoneo avviso all'operatore;

f) sospensione del funzionamento del misuratore fiscale, in caso di esaurimento della capacità di memorizzazione. In tale ipotesi viene ammessa la sola operazione di sostituzione ed inizializzazione di un nuovo supporto;

g) rilevazione delle situazioni anomale, quali l'assenza del supporto, la rimozione dello stesso o il disallineamento dei dati, contemporanea idonea segnalazione all'operatore con la conseguente sospensione del funzionamento del misuratore fiscale».

Motivazioni.

L'introduzione, sollecitata anche da vari soggetti utilizzatori di misuratori fiscali, di un supporto non alterabile (giornale di fondo elettronico) con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali, si fonda su considerazioni di ordine tecnico giuridico (concernenti il rischio di alterazioni dei dati contenuti nei supporti cartacei), oltre che logistico aziendale. Infatti, il menzionato giornale di fondo elettronico e le altre parti hardware e software del dispositivo di cui esso fa parte, denominato «dispositivo giornale di fondo elettronico» o sinteticamente «DGFE», hanno

la precipua caratteristica di rendere i dati sicuri, non alterabili e archiviabili in forma indelebile, tali da conservare la loro valenza anche fiscale ben oltre il biennio previsto per legge. Non va, inoltre, tralasciato di considerare che il giornale di fondo elettronico può atteggiarsi anche ad archivio elettronico che permette una facile lettura ed elaborazione dei dati contenuti.

La scelta di detta modalità di conservazione dei dati, fiscalmente rilevanti, si manifesta anche in linea con le regole di semplificazione dei rapporti con i contribuenti alle quali si ispira l'attività dell'Amministrazione finanziaria, ove si tenga conto che da ciò consegue una rilevante attenuazione dei costi di acquisizione e di conservazione del materiale cartaceo sinora usato dagli utilizzatori.

Va fatto presente, infine, che l'introduzione di detto strumento anche nella materia di cui all'oggetto è stata già realizzata con riferimento alle biglietterie (specifici misuratori fiscali) emettitrici dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche in forza del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000 e del punto 7, punto 1, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, datato 23 luglio 2001, laddove viene riconosciuta la facoltà di produrre il giornale di fondo ed i documenti riepilogativi giornalieri e mensili in forma digitale secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle entrate.

Ciò, anche, in linea con le prescrizioni contenute nell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, negli articoli 8 e 10 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, nonché nel decreto ministeriale 13 luglio 2000 e nel menzionato provvedimento 23 luglio 2001.

Riferimenti normativi dell'atto:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983;

legge 28 marzo 1991, n. 112;

legge 30 dicembre 1991, n. 413;

decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992;

legge 15 marzo 1997, n. 59;

decreto del Ministro delle finanze 13 luglio 2000;

testo unico 28 dicembre 2000, n. 445;

provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore: FERRARA

02A07987

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 4 giugno 2002.

Soppressione dei posti doganali di Scoglitti e di Marina di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordino delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma;

Vista la nota prot. n. 4071/55 del 7 marzo 2002, con la quale il Comando provinciale della Guardia di finanza di Ragusa ha comunicato che, in attuazione della circolare n. 418000/310 del 23 dicembre 1999 del Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio ordinamento, sono state soppresse le dipendenti Brigate della Guardia di finanza di Scoglitti (Ragusa) e Marina di Ragusa (Ragusa), che assolvevano anche alle funzioni di posto doganale;

Visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 2851 del 15 marzo 2002 dalla circoscrizione doganale di Siracusa, anche in considerazione del lungo periodo di inattività di detti posti doganali;

Visti gli articoli 4, comma secondo, 3, 6, comma terzo, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche appro-

vate nelle sedute del comitato direttivo del 7 maggio 2001 e dell'8 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha reso escutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali previste dagli articoli da 62 a 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

ADOTTA

la seguente determinazione:

A decorrere dal 1° luglio 2002 i posti doganali n. 626 di Scoglitti (Ragusa) e n. 641 di Marina di Ragusa (Ragusa) sono soppressi.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 4 giugno 2002

Il direttore regionale: CAMPO

02A07992

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 5 giugno 2002.

Criteri che le SOA debbono seguire in ordine al rilascio della attestazione di qualificazione di una impresa cessionaria di una azienda o di un ramo di azienda. (Determinazione n. 11/2002).

(RIF: SOA/233; SOA/293; SOA/303).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono stati richiesti all'Autorità chiarimenti in ordine al rilascio dell'attestazione di qualificazione di un soggetto cessionario di una azienda o di un ramo di azienda nonché ad aspetti connessi a tale problema.

In particolare un consorzio ASI della Sardegna — premesso di aver ricevuto da una impresa, aggiudicataria di un contratto di appalto, una comunicazione con la quale la stessa impresa lo informava di aver ceduto un ramo di azienda che comprendeva oltre al trasferimento di mezzi e attrezzature anche la cessione di tre contratti di appalto uno dei quali stipulato con esso consorzio — chiede all'Autorità se, essendo stato il contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione ma la cessione avvenuta dopo, l'impresa cessionaria debba documentare la propria qualificazione attraverso il possesso di una attestazione rilasciata da una SOA oppure la verifica della qualificazione debba essere effettuata direttamente dal consorzio sulla base della documentazione presentata dalla impresa cessionaria.

Altro quesito riguarda la possibilità o meno della qualificazione di nuove imprese che dimostrano il possesso dei prescritti requisiti attraverso quelli posseduti da imprese acquisite, qualora esse non abbiano ancora approvato e depositato un bilancio. Si chiede, cioè, se il requisito del capitale netto (art. 18, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34) possa, in ogni caso, ritenersi posseduto dato che il capitale di una nuova società è certamente integro.

Sono stati inoltre richiesti chiarimenti da parte di una SOA in ordine ai criteri e alle procedure da seguire per il rilascio dell'attestazione di qualificazione nel caso di una impresa che abbia stipulato un contratto di affitto di una azienda o di un suo ramo, tenuto conto che nella determinazione dell'Autorità n. 6 del 2001 è prevista l'applicazione anche a tale caso delle disposizioni che si riferiscono alla cessione di azienda o di un suo ramo.

L'Autorità ha acquisito gli avvisi della commissione consultiva di cui all'art. 8, comma 3, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni nonché all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espressi nella seduta del 17 aprile 2002, sulla cui base svolge le seguenti:

Considerazioni in diritto.

Va precisato che l'ordinamento del settore dei lavori pubblici contiene due disposizioni in ordine al problema della *cessione di aziende, della fusione di aziende e del trasferimento di rami di aziende*. La prima (art. 35 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni) disciplina l'effetto di tali circostanze sui contratti di appalto in corso di esecuzione; la seconda (art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) disciplina la possibilità per il nuovo soggetto di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti del soggetto cedente.

Per stabilire quali debbano essere i criteri e le procedure da seguire per dare attuazione a tali disposizioni è necessario in primo luogo ricostruire le nozioni civilistiche di azienda, ramo di azienda e trasferimento di azienda.

L'ordinamento (art. 2555 del codice civile) definisce l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». La nozione di ramo di azienda, invece, non ha una definizione normativa, essendo frutto di elaborazioni dovute alla dottrina e alla giurisprudenza. La possibilità di distinguere in rami l'azienda, comunque, è condizionata da:

a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature);

b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.

È soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.

Affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, è dunque necessario individuare preliminarmente quale attività — autonoma dalle altre che l'imprenditore eserciti — si intende trasferire e poi quale parte del complesso dei beni organizzati, cioè quale sotto-organizzazione, funzionale a quella attività, verrà trasferita, in modo che l'attività già esercitata dall'imprenditore che trasferisce il ramo di azienda possa continuare ad essere esercitata dal soggetto al quale il ramo di azienda viene trasferito.

Questo risultato può essere conseguito soltanto se il trasferimento ha ad oggetto la sotto-organizzazione nel suo complesso ed in quanto tale e non, invece, se il trasferimento ha ad oggetto gli stessi beni ma considerati singolarmente. Il vincolo funzionale e di destinazione che caratterizza il complesso dei beni organizzati conferisce infatti ai beni stessi un valore aggiunto non altrimenti conseguibile. in quanto verrebbe meno se venisse meno quel vincolo. Invece di un'azienda, si avrebbe soltanto una pluralità di beni smembrati.

Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti). Tra questi ultimi, meritano un cenno particolare i contratti che non abbiano carattere personale (art. 2558 del codice civile), nei quali — se non è pattuito diversamente (art. 2558 del codice civile) — subentra l'acquirente a qualunque titolo dell'azienda (o di un suo ramo), salva la facoltà dell'altro contraente di recedere per giusta causa e salva la disciplina speciale vigente per i contratti dei quali è parte la pubblica amministrazione. Ciò che le parti hanno convenuto, infatti, produce effetti immediati per i contraenti medesimi ma, a tutela dei terzi, è disposto che nei confronti di costoro il contratto possa anche non produrre alcun effetto, ove sussistano determinate circostanze. A maggior tutela del terzo che abbia natura giuridica di pubblica amministrazione, poi, vige la disciplina speciale della quale si dirà in prosieguo.

Il richiamo della norma ad una eventuale diversa pattuizione che intervenga tra cedente e cessionario richiama l'attenzione dell'interprete sull'importanza del testo del contratto che viene stipulato dalle parti e, in particolare, sul suo oggetto. Affinché si abbia trasferimento di un ramo di azienda, infatti, il contratto deve essere redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua attività produttività un filone che non intende più curare, trasferisce *in toto* quanto aveva considerato funzionale a quel filone di attività. Quanto all'acquirente, l'oggetto dell'acquisto potrà costituire lo strumento per la sua unica attività futura oppure potrà andare a confondersi con il complesso dei beni che già possiede.

Inteso come si è visto, il trasferimento di azienda (o di un suo ramo) produce un complesso di effetti. Tra questi, assume qui un particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della cessione, il cessionario può trovarsi ad essere titolare di alcuni dei requisiti già posseduti dal cedente. Sul piano civilistico, infatti, la titolarità di determinati requisiti segue quella dell'azienda (complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, secondo il citato art. 2555 del codice civile). Ciò non significa, tuttavia, che un requisito possa essere considerato alla stregua di un bene organizzabile insieme ad altri ai fini della produzione. Sempre sul piano civilistico, infatti, la titolarità di un requisito si consegue in quanto si sia titolare di un impresa dotata di determinate caratteristiche e, di conseguenza, la titolarità di un requisito non può essere oggetto di alienazione. Il suo trasferimento avrà luogo automaticamente — salva la normativa in materia di lavori pubblici — se ed in quanto verrà trasferita la titolarità di quel complesso di beni che ne costituisce il presupposto.

Il tema dei requisiti di un'impresa è di decisiva importanza per l'esecuzione di lavori pubblici. In questo settore, infatti, l'idoneità di un'impresa ad eseguirli è regolata dalla puntuale disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. L'ordinamento prevede che organismi di diritto privato (SOA), autorizzati ad operare dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e sottoposti alla vigilanza dell'Autorità stessa (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) attestino l'esistenza nelle imprese che intendono operare nel settore dei lavori pubblici di particolari requisiti.

Le circostanze che formano oggetto della verifica sono, tra altre, la sussistenza di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari desunti da alcuni elementi stabiliti dalla legge, tra i quali, ai fini che qui interessano, assumono rilievo:

a) l'esperienza acquisita in lavori di determinato tipo ed importo eseguiti nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA (art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), dimostrata mediante certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti;

b) la dotazione di determinate e quantificate risorse, che la legge individua come indici di adeguata capacità (referenze bancarie, cifra d'affari in lavori, attrezzature, direzione tecnica, organico medio annuo).

Come esito positivo della verifica della sussistenza di tali circostanze e della misura in cui ciascuna di esse ricorre, la SOA rilascia all'impresa sottoposta a verifica attestazioni di qualificazione differenziate per categorie di lavori e per importo (art. 3 e articoli 15-28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), che costituiscono mezzo di prova necessario e sufficiente nei

confronti delle stazioni appaltanti, nel senso che queste ultime devono limitarsi a richiedere l'attestazione e a verificare che sia stata rilasciata da non più di tre anni (art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), senza poter procedere ad ulteriori riscontri circa la sussistenza dei prescritti requisiti in capo all'impresa che ha presentato l'attestazione (salvo quanto è disposto per i lavori di importo superiore a L. 20.658.276).

L'attestazione di qualificazione che una SOA abbia rilasciato ad un'impresa, come si è visto, ha un'efficacia limitata nel tempo a tre anni, durante i quali la SOA che ha rilasciato l'attestazione non compie ulteriori verifiche circa la permanenza dei requisiti di ordine speciale in capo all'impresa alla quale l'attestazione è stata rilasciata. Se durante il periodo di efficacia dell'attestazione intervengono modifiche oggettive che incidono sulla sussistenza dei predetti requisiti, quindi, tale circostanza non rileva ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione dei lavori.

Assumono invece rilevanza le modificazioni soggettive che intervengano durante il periodo di efficacia, se riguardano un'impresa impegnata nell'esecuzione di un contratto di appalto. È il caso, ad esempio, delle operazioni di fusione, di scissione, di trasferimento dell'azienda o di un ramo di questa. Si tratta di operazioni i cui effetti sono regolati, come si è osservato, dalle norme del codice civile (art. 2558), che prevedono a favore del contraente di un contratto di appalto ceduto la facoltà di recedere dal contratto stesso ma in presenza di una giusta causa.

Diversa è la posizione del contraente ceduto che sia committente di un lavoro pubblico, in ragione della sua natura giuridica o del ruolo che svolge, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Fermo restando che nel settore dei lavori pubblici il soggetto aggiudicatario non può cedere il contratto (art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55), la successione nella posizione dell'aggiudicatario è consentita, in linea di principio, se è effetto di operazioni di fusione, di scissione, di trasformazione societaria o anche di cessione di azienda o di un ramo di questa.

L'efficacia della novazione soggettiva dell'aggiudicatario nei confronti del committente è tuttavia subordinata, in primo luogo, alla comunicazione alla stazione appaltante della intervenuta modifica soggettiva dell'aggiudicatario (art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187) con la indicazione anche dei requisiti posseduti dal nuovo soggetto (art. 35, comma 1, legge n. 109/1994 e successive modificazioni) ed, in secondo luogo, alla non opposizione della stazione appaltante, da esprimersi nel termine massimo di sessanta giorni dalla data della comunicazione, al subentro del nuovo soggetto (art. 35, comma 2, legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto questi risulti privo dei requisiti prescritti dalla normativa speciale (art. 10-*sexies*, legge 31 maggio 1965, n. 575).

La seconda delle due circostanze non pone alcun problema. Va invece esaminata la prima disposizione secondo la quale il nuovo soggetto deve documentare i propri requisiti. La disposizione va peraltro letta unitamente alla disposizione dell'ordinamento (art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che dispone, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di una azienda o di un suo ramo, che il nuovo soggetto ha la facoltà di avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. In particolare, merita attenzione l'espressione può avvalersi contenuta nella disposizione, che sta chiaramente ad indicare come al nuovo soggetto sia riconosciuta la facoltà di avvalersi o anche, se del caso, di non avvalersi dei requisiti già spettanti al cedente.

La titolarità dei requisiti non è, quindi, un fatto automatico in quanto si trasmette al cessionario soltanto se questo sia a ciò interessato. Occorre, però, domandarsi se è sufficiente, affinché la trasmissione abbia luogo, la sola manifestazione di volontà del cessionario di avvalersi dei requisiti del cedente. La risposta non può essere positiva in quanto le nuove disposizioni stabiliscono che la disamina della documentazione volta a verificare la sussistenza dei requisiti degli esecutori dei lavori pubblici spetta, fatto salvo il periodo transitorio (1° gennaio 2000-31 dicembre 2001), esclusivamente agli organismi di attestazione autorizzati a svolgere tale attività dall'Autorità.

Occorre, però, stabilire come si debba procedere nel caso che la modifica dell'aggiudicatario avvenga nel periodo di vigenza del nuovo sistema ma l'appalto è stato indetto e aggiudicato prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione. Va stabilito se è possibile in questo particolare caso che la verifica del possesso dei requisiti sia effettuata direttamente dalla stazione appaltante sulla base delle regole previgenti oppure se la dimostrazione debba avvenire comunque mediante presentazione dell'attestazione rilasciata da una SOA. La risposta non può essere positiva in quanto come prima osservato a partire dal 1° gennaio 2002 condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare e la esecuzione dei lavori è il possesso dell'attestazione di qualificazione.

Va osservato, sulla base delle suddette disposizioni, che il rilascio dell'attestazione di qualificazione ad un cessionario è subordinata alla verifica a cura della SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli la suddetta attestazione di qualificazione della sussistenza di alcune circostanze.

Una prima circostanza da verificare è quella che si sia perfezionato il contratto mediante il quale è stato trasferito quel complesso di beni organizzati (azienda o ramo di questa) la cui titolarità implica il possesso dei requisiti dei quali il nuovo soggetto intende avvalersi. Il semplice fatto che il contratto sia stato stipulato non è tuttavia di per sé sufficiente a conferire al nuovo soggetto la titolarità dei requisiti di cui si tratta. Occorre infatti che mediante quel contratto i contraenti abbiano effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in toto tutta la propria organizzazione o una sotto-organizzazione e non singole sue parti e se, per effetto di tale trasferimento, ne sia rimasto privo. Non si avrebbe infatti un trasferimento di azienda se, ad esempio, i contraenti avessero inteso

cedere uno o più contratti di appalto in corso di esecuzione o anche determinate attrezzature o altre risorse già facenti capo all'azienda ceduta.

Va considerato, in particolare, a riguardo che l'espressione «trasferimento di ramo d'azienda relativo al settore lavori pubblici» implica seri dubbi interpretativi circa l'effettiva volontà delle parti, tanto che per ricostruirla si possono soltanto formulare ipotesi. Una prima ipotesi è che all'azienda ceduta facessero capo più attività, tra le quali quella delle costruzioni, e che le parti abbiano inteso cedere tutto quanto occorre a svolgere questa attività. Se così è, l'espressione «trasferimento di ramo d'azienda relativo al settore lavori pubblici» è impropria e la SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli la qualificazione incontrerà difficoltà nell'accertare la sussistenza di quelle circostanze in presenza delle quali il cessionario «può avvalersi» della qualificazione già spettante al cedente. A questo scopo sarebbe stato invece necessario che il contratto avesse avuto ad oggetto il trasferimento del «ramo di azienda relativo alle costruzioni», che evidentemente riguarda tutta l'attività costruttiva, a nulla rilevando che venga svolta su incarico di soggetti pubblici o privati, dal momento che alla qualificazione oggettiva dei lavori è indifferente la natura giuridica del committente. Dal punto di vista della produzione, infatti, realizzare una scuola per incarico di un soggetto pubblico non è cosa diversa dal realizzare un edificio di abitazione per incarico di un soggetto privato, essendo identiche le prestazioni richieste ed essendo necessario in entrambi i casi disporre di un uguale «complesso di beni», inteso come combinazione di risorse materiali e umane, in particolare tecniche.

Un'altra possibile ipotesi è che l'oggetto del trasferimento sia la parte (ramo) di un'azienda finalizzata esclusivamente all'attività di costruzioni, il cui titolare abbia voluto trasferire un sotto-settore produttivo caratterizzato esclusivamente o in larghissima prevalenza dalla committenza pubblica. Anche in questo caso, l'espressione «trasferimento di ramo d'azienda relativo al settore lavori pubblici» risulta impropria e la SOA incaricata dal cessionario di rilasciargli la qualificazione dovrà affrontare difficoltà ancora maggiori che nel primo caso.

In ogni caso per aversi un effettivo trasferimento di ramo di azienda, dunque, dall'azienda originaria dovrà essere stata enucleata quella sotto-organizzazione che, pur costituendone una parte, abbia una composizione, un'organicità, una qualità ed un'efficienza tali da poterla rendere, anche in tale sua nuova configurazione, un «complesso dei beni organizzati ... per l'esercizio dell'impresa», di cui alla norma del codice civile. Occorre quindi accertare ciò che le parti hanno effettivamente ceduto e ciò che il cedente ha trattenuto per sé, per arrivare a stabilire, di conseguenza, quali siano i requisiti dei quali il cessionario possa avvalersi e quali altri spettino tuttora al cedente.

Alla SOA incaricata di rilasciare l'attestazione al cessionario del ramo di un'azienda deve, pertanto, competere anche provvedere affinché sia di conseguenza modificata l'attestazione a suo tempo rilasciata al cedente, per adeguarla alla mutata situazione. Se così non fosse, infatti, si verificherebbe una situazione assurda, in cui un'unica organizzazione aziendale conferirebbe la titolarità dei requisiti di legge a due distinti soggetti: il suo «vecchio» e il suo «nuovo» titolare.

Alle stesse conclusioni si perviene peraltro anche in applicazione del principio secondo il quale, al fine di documentare l'esperienza acquisita dall'impresa, il certificato di aver eseguito un determinato lavoro può essere utilizzato una sola volta seppure per categorie diverse ma in misura tale che la somma degli importi riferiti a ciascuna categoria non superi l'importo totale del lavoro al quale il certificato si riferisce. Tale principio, sotteso a tutta la disciplina della qualificazione, è stato chiarito dall'Autorità con il comunicato del 6 luglio 2001, inviato a tutte le SOA.

Quanto al soggetto che, avendo ceduto l'azienda o un suo ramo, non sia più qualificato per operare nel settore dei lavori pubblici o sia qualificato per categorie diverse da quelle originarie, cioè per categorie residuali dopo la cessione, qualora voglia nuovamente qualificarsi vi potrà procedere ma soltanto sulla base di requisiti da esso acquisiti successivamente alla cessione o sulla base di certificati di lavori eseguiti da altre imprese di cui sia stato responsabile uno dei propri direttori tecnici (art. 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Da ultimo, per tornare alla fattispecie in ordine alla quale è stato sollevato il quesito dal consorzio ASI della Sardegna, si rileva che, essendo l'atto di trasferimento di azienda stato stipulato il 21 dicembre 2001, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento, entro il quale il cessionario deve documentare i propri requisiti, scade certamente dopo il 1º gennaio 2002, data di entrata in funzione a regime del sistema unico di qualificazione disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Ne consegue che nei confronti della stazione appaltante la documentazione dei requisiti deve essere presentata con le modalità disposte dallo stesso provvedimento, cioè mediante attestazione rilasciata da una SOA autorizzata.

Quanto al quesito relativo ai criteri e alle procedure da seguire per rilascio della attestazione di qualificazione ad una impresa sulla base di un contratto di affitto di azienda o di un ramo di azienda, va osservato che poiché non è possibile impiegare più volte i requisiti, come prima è stato precisato, è necessario accertare che il contratto di affitto sia annotato ai sensi del codice civile (art. 2556, comma 2) alla camera di commercio e riportato nel relativo certificato, in modo di rendere impossibile una duplicazione di contratti di affitto ed, inoltre, occorre accertare che il soggetto proprietario dell'azienda non sia a sua volta qualificato ed in caso positivo occorre che tale qualificazione sia ritirata o ridotta con le stesse procedure previste nel caso di cessione, fusione di azienda o di un ramo di azienda.

Al fine di garantire i principi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza fra gli operatori, l'Autorità tenuto conto delle considerazioni in diritto svolte dispone che le SOA, per il rilascio dell'attestazione di qualificazione ad una impresa che intende

essere qualificata utilizzando i requisiti di una azienda o di un ramo di azienda da essa acquisito debbano seguire i seguenti criteri e le seguenti procedure:

a) l'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario soltanto se risulta dagli atti che vi sia stata una effettiva cessione di un complesso di beni organizzati qualificabili come ramo di azienda e dei connessi requisiti che hanno consentito la eventuale precedente qualificazione;

b) l'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata al cessionario sulla base anche del ramo di azienda acquisito ma soltanto dopo che sia stata revocata o ridimensionata l'attestazione al suo tempo rilasciata al cedente attraverso il rilascio di una nuova attestazione che tenga conto soltanto dei requisiti non ceduti;

c) il rilascio di una nuova o di una prima attestazione di qualificazione ad una impresa che ha ceduto l'azienda o un ramo di azienda può essere effettuata soltanto sulla base del possesso di requisiti diversi da quelli che hanno consentito il rilascio dell'attestazione all'impresa cessionaria;

d) la cessione di una azienda o di un ramo di azienda comporta il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento alla attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa cedente con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, commi 1, 2 e della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni;

e) la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o di un suo ramo ne informa senza indugio l'Autorità trasmettendo, oltre alla prescritta comunicazione in ordine al contratto da essa stipulato con il cessionario, anche copia del contratto fra impresa cedente e impresa cessionaria;

f) qualora la SOA incaricata dal cessionario a rilasciare l'attestazione di qualificazione sia le stessa che a suo tempo aveva rilasciato l'attestazione di qualificazione all'impresa cedente, deve procedere alla modifica, secondo quanto previsto alla precedente lettera *b)*, o al ritiro di questa attestazione prima di rilasciare quella spettante al cessionario;

g) qualora la SOA incaricata dal cessionario di rilasciare l'attestazione di qualificazione sia diversa da quella che aveva rilasciato l'attestazione di qualificazione al cedente, deve, prima di rilasciare l'attestazione al cessionario, procedere alla verifica dell'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto alla precedente lettera *b)*, o revoca della attestazione rilasciata al cedente ed a questo scopo deve mettersi in contatto tramite l'Autorità con l'altra SOA.

Roma, 5 giugno 2002

Il presidente: GARRI

02A07988

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 maggio 2002.

Consultazione pubblica in materia di televendite. (Deliberazione n. 108/02/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione della commissione per i servizi ed i prodotti del 21 maggio 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante: «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che la commissione per i servizi e i prodotti, nella sua riunione del 12 marzo 2002, ha incaricato il servizio affari giuridici e comunitari, d'intesa con il dipartimento regolamentazione, di aprire un'istruttoria in materia di televendite ai fini dell'eventuale adozione di atti o provvedimenti da parte dell'Autorità;

Considerato che, nell'ambito della suddetta istruttoria, risulta opportuno acquisire elementi di informazione e documentazione da parte delle emittenti televisive e radiofoniche, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle concessionarie o agenzie di pubblicità, delle associazioni rappresentative dei predetti soggetti, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e di ogni altro soggetto interessato;

Considerata la necessità di avviare una consultazione pubblica e di stabilire un termine di quarantacinque giorni per la ricezione dei contributi da parte dei soggetti interessati, data l'urgenza, per l'Autorità, di avviare le attività di competenza relativamente alla materia in questione;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio affari giuridici e comunitari, d'intesa con il direttore del dipartimento regolamentazione;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta una consultazione pubblica nell'ambito dell'istruttoria in materia di televendite ai fini dell'eventuale adozione di atti o provvedimenti da parte dell'Autorità.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* della presente delibera.

3. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
Alla delibera n. 108/02/CSP del 21 maggio 2002

CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI TELEVENDITE

Documento per la consultazione.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del procedimento relativo all'eventuale adozione di atti o provvedimenti di competenza in materia di televendite, invita le emittenti televisive e radiofoniche, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le concessionarie o agenzie di pubblicità, le associazioni rappresentative dei predetti soggetti, le associazioni dei consumatori e degli utenti e ogni altro soggetto interessato a far pervenire una comunicazione contenente proprie osservazioni in merito agli aspetti della disciplina giuridica in materia di televendite di seguito evidenziati.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari, centro direzionale - Isola B 5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura: «Consultazione pubblica in materia di televendite».

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate, entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorita e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

A. Breve introduzione sul quadro normativo di riferimento.

La televendita ha ricevuto, con la novella comunitaria del 1997 (la direttiva 97/36/CE), un trattamento paritario rispetto alla pubblicità e alla sponsorizzazione, essendo stata inserita a fianco di queste ultime sia nelle definizioni, contenute all'art. 1 della direttiva («offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni», art. 1, lettera *f)*, sia nella titolazione del capo IV, che contiene la disciplina di dettaglio. In particolare alla televendita sono estesi i principi fondamentali in materia di contenuto del messaggio pubblicitario (art. 10-12), i divieti merceologici (articoli 13 e 14) e le norme a tutela dei minori (art. 16, comma 2).

Con la recente adozione della legge 1º marzo 2002, n. 39 («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001») sono state inoltre recepite le disposizioni della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in materia di contenuto delle televendite e di tutela dei minori. L'art. 52 recepisce infatti, anche in seguito alla sentenza di condanna della corte di giustizia del 14 giugno 2001, l'art. 12 (nella parte relativa alle televendite) e l'art. 16, comma 2, della citata direttiva, che estende alle televendite i principi fondamentali in materia di tutela dei minori (1).

A livello nazionale, si rileva inoltre che il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante «Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e di offerte al pubblico», contiene una disciplina dettagliata relativa alle televendite. L'art. 10 (2), in particolare, dispone che «le trasmissioni concernenti le offerte [...] devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale [...]» e che le stesse devono rappresentare fedelmente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti.

2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano, le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci o «break» pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e non devono determinare ambiguità sulle loro caratteristiche ed in particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità. L'offerta deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi quali il prezzo, le garanzie, le modalità della fornitura o della prestazione.

5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti, comprensiva delle sigle di apertura e chiusura.

6. È vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art. 8 del presente regolamento».

In base alla formulazione utilizzata dal legislatore risulta che la televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, con i requisiti di una vera e propria proposta di contratto («offerta») in *incertam personam* («al pubblico»), che spiega effetti non meramente promozionali, come il messaggio pubblicitario di tipo tradizionale, ma specifici effetti diretti, aventi un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale. Si tratta cioè di una vera e propria offerta al pubblico come configurata e disciplinata dall'art. 1336 del codice civile, ovvero, di una pubblica offerta veicolata attraverso il mezzo televisivo e dotata del valore vincolante di proposta ai fini del perfezionamento del contratto di scambio.

---

(1) Art. 52 (Disposizioni in materia di televendita).

1. Dopo l'art. 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 3-*bis (Televendita)*. — 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose».

(2) «Art. 10 *(Offerte fatte direttamente al pubblico)*. — 1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, dalle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.

Si evidenzia che la norma citata (l'art. 10 del decreto ministeriale n. 581/1993) nel rinviare alle disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui al decreto legislativo n. 50 del 1992 (emanato in attuazione della direttiva 85/557/CEE) e modificato dal decreto legislativo n. 185 del 1999 sui contratti a distanza (in attuazione della direttiva 97/07/CE) offre, sul versante privatistico del rapporto contrattuale, una specifica tutela al consumatore.

Occorre peraltro rilevare che, nella prassi delle emittenti, le televendite sono assimilate alle «telepromozioni» le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, consistono «nell'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dall'emittente (c.d. "telepromozioni"), allo scopo di cui alla lettera *a)* (3), nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato (4)». La «telepromozione» si configura pertanto come semplice esposizione ed illustrazione delle caratteristiche del bene pubblicizzato, che non si traduce in una manifestazione di volontà equiparabile ad una proposta nel senso inteso dagli articoli 1326 e seguenti del codice civile ed è quindi priva di effetti negoziali. Da ciò consegue che il *nomen iuris* della pratica promozionale non dovrebbe risultare dalla autoqualificazione effettuata dall'emittente che la trasmette, ma deve essere verificato alla luce delle concrete modalità di realizzazione.

L'Autorità è di recente intervenuta con un proprio atto regolamentare in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite. Il primo capoverso dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5, della legge n. 249/1997, prevede, infatti, che la commissione per i servizi ed i prodotti «in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge». In forza di tale previsione la commissione per i servizi e prodotti con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, ha appunto adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, che reca le disposizioni di attuazione delle prescrizioni vigenti in materia, riconducibili alla già citata direttiva comunitaria c.d. «Televisione Senza Frontiere» 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

Come noto, i principi informatori in materia di pubblicità televisiva, di derivazione comunitaria, sono riassumibili nei criteri di riconoscibilità, eccezionalità e correttezza del messaggio pubblicitario. Riconoscibilità, nel senso che la comunicazione pubblicitaria deve essere immediatamente individuabile e nettamente distinta dal resto del programma con adeguati mezzi (art. 10, comma 1, della direttiva). Eccezionalità, nel senso dell'esclusione, in via generale, della messa in onda di spot isolati (art. 10, comma 2, della direttiva) e della previsione di chiari limiti quantitativi alla pubblicità rispetto sia alla programmazione complessiva (articoli 18 e 19 della direttiva) sia rispetto alla singola trasmissione (art. 11 della direttiva). Correttezza, che si identifica non solo nel divieto di utilizzazione di tecniche subliminali o di forme di pubblicità clandestina (art. 10, comma 3 e 4 della direttiva) ma anche nel rispetto di regole generali (articoli 12 e 16 della direttiva) e di divieti specifici (articoli 13 e 15 della direttiva) in materia di contenuti del messaggio pubblicitario.

Recentemente è stata avvertita l'esigenza di disciplinare con particolare rigore le modalità di svolgimento delle televendite e delle telepromozioni, riconducibili alle norme poste a protezione del consumatore-utente ivi inclusa, in particolare, la categoria dei minori, per i quali l'Autorità è espressamente chiamata alla verifica del rispetto degli obblighi di tutela posti in capo alle emittenti.

In tale contesto, un eventuale «nuovo» intervento regolamentare dell'Autorità in materia di televendite potrebbe trovare fondamento nello stesso art. 1, comma 6, lettera *b)* n. 5, già utilizzato dall'Autorità quale base giuridica per il succitato regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite. Tale norma riconosce infatti in capo commissione per i servizi e prodotti una piena ed ampia potestà regolamentare di attuazione delle norme di legge in materia di pubblicità e televendite ed il fatto che l'Autorità se ne sia già avvalsa non comporta affatto l'esaurimento del potere che, in ipotesi, potrebbe essere nuovamente esercitato. D'altronde lo stesso dato testuale della norma fa riferimento al concetto di «regolamenti» al plurale (il che conferma tale conclusione).

---

(3) Si tratta dello scopo di: «*a)* promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi».

(4) Pertanto, per «telepromozione» si intende quella pratica di promozione pubblicitaria in forza della quale determinate caratteristiche di prodotti o servizi di soggetti terzi vengono presentate, illustrate e promosse all'interno, e nel corso, di un programma televisivo.

Tale «nuova» iniziativa potrebbe eventualmente assumere carattere complementare ed integrativo rispetto al regolamento già adottato, prevedendo una disciplina attuativa delle norme relative alla correttezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, in particolare di quelle relative alle modalità di svolgimento delle televendite e delle telepromozioni, norme poste a tutela del consumatore-utente, con particolare riferimento ai minori.

Con riferimento all'oggetto del messaggio, assume inoltre un particolare rilievo, sotto il profilo della tutela del consumatore e dei minori, la verifica del contenuto obiettivo dei servizi offerti tramite l'utilizzo di specifiche numerazioni, quale la propaganda dei servizi audiotex. Tali servizi sono definiti all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385 «Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotel», come segue: «[...] tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da «modalità di espletamento», «caratteristiche e contenuti», «procedure di esercizio» quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento [...]».

Un importante riferimento normativo è altresì costituito dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza», ed in particolare l'art. 3, comma 2. La norma da ultimo citata prevede che le informazioni debbono essere fornite al consumatore, prima della conclusione del contratto, «in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili». L'allegato I del decreto legislativo in questione espressamente annovera «il televisore (teleacquisto, televendita)», fra le tecniche di comunicazione a distanza contemplate.

La disciplina sopra richiamata, relativa agli obblighi in materia di televendite posti in capo alle emittenti, risulta peraltro distinta da quella dettata dal decreto legislativo n. 74 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 67 del 2000, in tema di pubblicità ingannevole (la cui competenza è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato), in quanto esclusivamente volto a disciplinare e verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e chiarezza del messaggio pubblicitario previsti dal legislatore in capo alle emittenti, senza incidere sul divieto generale di pubblicità ingannevole previsto dalle norme citate a carico agli operatori commerciali.

B. Oggetto e struttura delle comunicazioni.

Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:

I. Una breve descrizione delle tipologie di televendite (spot, finestre, programmi) abitualmente trasmesse e l'indicazione dell'ammontare dei proventi derivanti dalla trasmissione delle televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari.

II. Una breve descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa vigente in materia di obblighi gravanti sulle emittenti con riguardo alle televendite, in particolare per quanto concerne il rapporto tra emittente e soggetto venditore, in ordine alla responsabilità circa le qualità e le caratteristiche del bene o servizio in questione.

III. Eventuali osservazioni in merito alle seguenti specifiche questioni relative all'ambito di disciplina sopra indicato.

1. Riconoscibilità e separazione della televendita rispetto al resto della programmazione.

2. Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni di televendita.

3. Modalità di realizzazione della televendita:

a) modalità di descrizione del prodotto o servizio cui si riferisce l'offerta;

b) modalità di rappresentazione televisiva delle caratteristiche del prodotto o servizio offerto;

c) caratteristiche dell'offerta.

4. Televendita di particolari prodotti o servizi:

a) astrologia, cartomanzia e servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari;

b) divieti merceologici imposti dalla legislazione vigente;

c) servizi audiotex.

5. Problemi connessi al rapporto tra televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari e tutela di particolari categorie di utenti particolarmente vulnerabili.

6. Televendite e tutela dei minori. Criteri e modalità di tutela:

a) divieto di esortazione alla stipula dei contratti di compravendita o locazione di beni o servizi;

b) divieto di offerte d'acquisto rivolte direttamente ai minori di beni o servizio;

c) divieto di offerte di beni o servizi poste in essere con modalità tali da indurre il minore a persuadere il genitore all'acquisto;

d) divieto di raggiri a danno del minore basati sullo sfruttamento del senso naturale di fiducia che il minore ripone nei genitori/insegnanti.

7. Osservazioni circa l'esigenza di una disciplina più rigorosa in materia e la previsione di eventuali restrizioni e divieti merceologici per talune tipologie di televendita.

8. Osservazioni in merito all'efficacia degli strumenti di autoregolamentazione in materia di obblighi di contenuto delle trasmissioni di televendita gravanti sulle emittenti.

9. Ogni altro commento, osservazione e rilievo utile ai fini della presente consultazione.

02A08040

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione della cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Baku (Azerbaijan)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ambasciata d'Italia in Baku (Azerbaijan) è istituita una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Repubblica dell'Azerbaijan.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

Il Ministro degli affari esteri: BERLUSCONI

02A08034

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.21886-XV.J(2197) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 75 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 90 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione giallo;

Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 115 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 125 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione rosso,
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 155 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 205 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione blu,
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 245 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione salice rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 295 versione bianco coda;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione rosso;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione blu;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione azzurro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione viola;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione sfera di carbone;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione giallo;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione arancione;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione tremolante oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione tremolante bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione intermittente bianco;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione intermittente argento;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione salice oro;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione salice verde;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione salice rosso;

Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione turchese;
Peonia sferica D'Amplo calibro 395 versione bianco coda;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione blu;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione argento;
Sfera di sfere D'AMJ'LO calibro 205 versione verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione azzurro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione viola;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione sfera di carbone;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione giallo;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione arancione;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione tremolante oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione tremolante bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione intermittente bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione intermittente argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione salice oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione salice verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione salice rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 versione turchese;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 205 version bianco coda;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione blu;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione azzurro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione viola;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione sfera di carbone;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione giallo;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione arancione;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione tremolante oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione tremolante bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione intermittente bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione intermittente argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione salice oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione salice verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione salice rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione turchese;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 245 versione bianco coda;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione blu;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione azzurro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione viola;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 version bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione sfera di carbone;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione giallo;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione arancione;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione tremolante oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione tremolante bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione intermittente bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione intermittente argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione salice oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione salice verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione salice rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione turchese;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 295 versione bianco coda;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione blu,
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione azzurro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione viola;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione sfera di carbone;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione giallo;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione arancione;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione tremolante oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione tremolante bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione intermittente bianco;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione intermittente argento;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione salice oro;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione salice verde;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione salice rosso;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione turchese;
Sfera di sfere D'Amplo calibro 390 versione bianco coda;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione rosso;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione blu;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione argento;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione verde;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione azzurro;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione viola;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione bianco;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione sfera di carbone;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione giallo;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione arancione;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione tremolante oro;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione tremolante bianco;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione intermittente bianco;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione intermittente argento;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione salice oro;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione salice verde;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione salice rosso;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione turchese;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 205 versione bianco coda;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione rosso;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione blu;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione argento;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione verde;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione azzurro;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione viola;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione bianco;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione sfera di carbone;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione giallo;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione arancione;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione tremolante oro;
Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione tremolante bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione intermittente bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione intermittente argento;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione salice oro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione salice verde;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione salice rosso;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione turchese;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 245 versione bianco coda;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione rosso;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione blu;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione argento;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione verde;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione azzurro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione viola;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione sfera di carbone;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione giallo;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione arancione;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione tremolante oro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione tremolante bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione intermittente bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione intermittente argento;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione salice oro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione salice verde;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione salice rosso;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione turchese;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 295 versione bianco coda;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione rosso,

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione blu;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione argento;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione verde;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione azzurro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione viola;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione sfera di carbone;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione giallo;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione arancione;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione tremolante oro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione tremolante bianco;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione intermittente bianco,

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione intermittente argento;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione salice oro;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione salice verde;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione salice rosso;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione turchese;

Sfera di intrecci D'Amplo calibro 390 versione bianco coda;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione rosso.

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione blu;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione azzurro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione viola;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione sfera di carbone;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione giallo;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione arancione;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione tremolante oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione tremolante bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione intermittente bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione intermittente argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione salice oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione salice verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione salice rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione turchese;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 205 versione bianco coda;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione blu;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione azzurro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione viola;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione sfera di carbone,

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione giallo;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione arancione;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione tremolante oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione tremolante bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione intermittente bianco

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione intermittente argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione salice oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione salice verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione salice rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione turchese;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 245 versione bianco coda;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione blu;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione azzurro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione viola;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione sfera di carbone;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione giallo;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione arancione;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione tremolante oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione tremolante bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione intermittente bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione intermittente argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione salice oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione salice verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione salice rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione turchese;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 295 versione bianco coda;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione rosso,

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione blu;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione azzurro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione viola;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione sfera di carbone;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione giallo;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione arancione;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione tremolante oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione tremolante bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione intermittente bianco;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione intermittente argento;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione salice oro;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione salice verde;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione salice rosso;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione turchese;

Sfera di margherite D'Amplo calibro 390 versione bianco coda;

Sfera di lampi D'Amplo calibro 205;

Sfera di lampi D'Amplo calibro 245;

Sfera di lampi D'Amplo calibro 295;

Sfera di lampi D'Amplo calibro 390;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione rosso;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione blu;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione argento;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione verde;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione azzurro;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione viola;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione bianco;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione sfera di carbone;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione giallo;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione arancione;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione tremolante oro;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione tremolante bianco;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione intermittente bianco;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione intermittente argento;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione salice oro;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione salice verde;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione salice rosso;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione turchese;

Peonia sferica D'Amplo calibro 55 versione bianco coda,

che il sig. D'Amplo Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A08018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9561
Yen giapponese	118,37
Corona danese	7,4320
Lira Sterlina	0,64080
Corona svedese	9,0780
Franco svizzero	1,4740
Corona islandese	85,37
Corona norvegese	7,3760
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57968
Corona ceca	30,467
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,42
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5839
Lira maltese	0,4126
Zloty polacco	3,8412
Leu romeno	31901
Tallero sloveno	226,1154
Corona slovacca	43,334
Lira turca	1488000
Dollaro australiano	1,6891
Dollaro canadese	1,4747
Dollaro di Hong Kong	7,4575
Dollaro neozelandese	1,9602
Dollaro di Singapore	1,7076
Won sudcoreano	1176,19
Rand sudafricano	9,8000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento provvisorio dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale INAPI

Con decreto ministeriale 30 maggio 2002, è stata approvata, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione, da parte della Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori - FeNAPI, dell'Istituto nazionale assistenza piccoli imprenditori - INAPI, che la Federazione medesima ha costituito con delibera 21 agosto 2001, approvandone il relativo statuto, poi modificato in data 14 gennaio 2002, per la sola variazione di sede legale.

Il riconoscimento definitivo sarà concesso a condizione che sia accertata, entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento stesso, avanzata il 28 agosto 2001, la realizzazione del progetto previsto all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 152/2001.

02A08037

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calciocarbonato + Vitamina D3»

Estratto decreto n. 258 del 29 maggio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: CALCIOCARBONATO + VITAMINA D3, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156 (Italia) codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 035121019 (in base 10) 11HTVV (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Italia, via dell'Artigianato, 8/10 - Brembate (Bergamo), (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica; aroma limone; silice colloidale (nelle qualità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 46 bustine - A.I.C. n. 035121021 (in base 10), 11HTVX (in base 32);

classe «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods NTM S.p.a. stabilimento sito in Italia, via dell'Artigianato, 8/10 - Brembate (Bergamo), (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 U.I.;

eccipienti: acido citrico; acido malico; saccarosio; maltodestrina; acesulfame potassico; saccarina sodica, aroma limone; silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzioni della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 261 del 29 maggio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede in piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como), con codice fiscale n. 01192270138.

Medicinale: ANGIPRESS.

Confezione: A.I.C. n. 028196018 - 14 capsule ritardo 300 mg.

Medicinale: ECAFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 027429087 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale;

A.I.C. n. 027429099 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale;

A.I.C. n. 027429113 - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 027429125 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 027429149 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 027429152 - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite (sospesa);

A.I.C. n. 027429164 - «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale+ 10 siringhe per iniezione da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027429176 - «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale+10 siringhe per iniezione da 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027429188 - «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 fiale+10 siringhe per iniezione da 1 ml (sospesa);

Medicinale: ENTERASIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 029480011 - «400 mg capsule rigide» 50 capsule;

A.I.C. n. 029480023 - «2g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore;

A.I.C. n. 029480035 - «4g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore;

A.I.C. n. 029480047 - «4g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose;

A.I.C. n. 029480050 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 029480062 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 029480074 - «500 mg supposte» 20 supposte.

Medicinale: FOSFOCIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023492022 - IM 1 fl + 1 F 1g 4 ml;

A.I.C. n. 023492034 - IV 1 fl + 1 F 1g 10 ml;

A.I.C. n. 023492073 - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 023492111 -12 compresse orosolubili 1 g.

Medicinale: GLIPTIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 022002063 - 30 buste 200 mg;

A.I.C. n. 022002075- 30 compresse masticab. 200 mg;

A.I.C. n. 022002087 - flac. sospensione orale 240 ml.

Medicinale: IKESTATINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 027013046 - «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 mcg + 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 027013059 - «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 3 mg + 1 fiala da 2 ml.

Medicinale: LITURSOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024615066 - 20 compresse 50 mg (sospesa);

A.I.C. n. 024615078 - 20 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 024615080 - 20 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 024615092 - «retard» 20 capsule 450 mg.

Medicinale: PROCICLIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026111029 - iniett. 10 fiale 200 mg 2,5 ml;

A.I.C. n. 026111056 - 21 capsule 400 mg;

Medicinale: UROCHINASI CRINOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 026195091 - flac.no liofiliz. 25000 U.I.;

A.I.C. n. 026195103 - flac.no liofiliz. 100000 U.I.;

A.I.C. n. 026195115 - flac.no liofiliz. 250000 U.I.;

A.I.C. n. 026195127 - flac.no liofiliz. 500000 U.I.;

A.I.C. n. 026195139 - flac.no liofiliz. 1000000 U.I.;

A.I.C. n. 026195141 - sir. pronto uso 250000 U.I. (sospesa);

A.I.C. n. 026195154 - sir. pronto uso 500000 U.I.;

A.I.C. n. 026195166 - sir. pronto uso 1000000 U.I.

Medicinale: VALPINAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 021168012 - «20 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 021168048 - «2 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 021168051 - «40 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse;

A.I.C. n. 021168063 - «40 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.a., con sede in via Pavia, 6 - Milano, con codice fiscale n. 03481280968.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 256 del 4 giugno 2002

Società: Kedrion S.p.a. località ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Specialità medicinali: ALFA KAPPA, BIAFERONE, BIAVEN V.I., IG VENA N I.V., NEFAM, UMAN ALBUMIN, UMAN SERUM.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Alfa Kappa», 100 compresse rivestite - A.I.C. n. 026363010, «Biaferone» «3.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 027929088, «Biaferone» «6.000.000 UI/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml - A.I.C. n. 027929090, «Biaven V.I» «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 mg + 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 025773058, «Biaven V.I» «1g/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1g + 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 025173060, «Biaven V.I.» «2,5g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2,5g + 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 025773072, «Biaven V.I.» «5g/100 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 5g + 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 025173084, «IG Vena N I.V.» «1g/20ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 025266141, «IG Vena N I.V.» «2,5g/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml + set infus - A.I.C. n. 025266154, «IG Vena N I.V.» «5g/100 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml + set infus - A.I.C. n. 025266166, «IG Vena N I.V.» «10 g/200 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 200 ml + set infus - A.I.C. n. 025266178, «IG Vena N I.V.» «2,5g/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 025266180, «Nefam» 20 compresse 30 mg - A.I.C. n. 025488014, «Nefam» 5 fiale 20 mg 1 ml - A.I.C. n. 025488026, «Uman Albumin» «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 10 ml - A.I.C. n. 021111012, «Uman Albumin» «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 021111051, «Uman Albumin» «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 021111024, «Uman Albumin» «25% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 021111087, «Uman Serum Flebo» 250 ml 5% - A.I.C. n. 021112040, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 299 del 28 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 18 luglio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 263 del 4 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1 - Lainate (Milano), con codice fiscale n. 09810140153.

Medicinale: ACCUPRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027217013 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027217025 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027217037 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

A.I.C. n. 027217076 - «5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 027217088 - «5 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 027217090 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse rivestite con film.

Medicinale: ACCURETIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 028295018 - «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse rivestite;

A.I.C. n. 028295020 - 14 compresse 20 mg + 6,25 mg (sospesa).

Medicinale: AURANTIN.

Confezione: A.I.C. n. 028823019 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

Medicinale: ELASE.

Confezione: A.I.C. n. 019779038 - pomata 30 g.

Medicinale: ELKAPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024736011 - «200 mg compresse» blister 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 024736023 - «200 mg compresse» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 024736035 - «400 mg compresse» blister 24 compresse.

Medicinale: EPARINA VISTER.

Confezione: A.I.C. n. 006275010 - iv 1 flac. 10 ml 5000 UI.

Medicinale: HUMATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 016531016 - 16 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 016531028 - 1 flac. sciroppo 60 ml 2,5%;

A.I.C. n. 016531030 - «25 mg/ml sciroppo» 1 flacone 200 ml (sospesa).

Medicinale: KETALAR.

Confezione: A.I.C. n. 022463044 - scatola 5 fiale soluz. iniett. ev 2 ml 50 mg/ml (sospesa).

Medicinale: LOPID.

Confezioni:

A.I.C. n. 025445026 - 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 025445038 - 7 bustine 1200 mg;

A.I.C. n. 025445040 - «TC»10 bustine granulato 900 mg;

A.I.C. n. 025445053 - «TC»20 compresse 900 mg.

Medicinale: MECLODOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026200042 - 30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 026200067 - 10 supposte 200 mg.

Medicinale: NEURONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028740013 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 028740025 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 028740037 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide.

Medicinale: PERCLAR.

Confezioni:

A.I.C. n. 024760035 - im 10 fiale 1 ml 30 mg;

A.I.C. n. 024760062 - «24» 50 capsule 24 mg;

A.I.C. n. 024760086 - 30 capsule 50 mg.

Medicinale: PRAZENE.

Confezioni:

A.I.C. n. 023762026 - «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023762038 - «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 023762053 - «15 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

Medicinale: RANESTOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026604013 - 50 compresse 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 026604025 - 50 compresse 200 mg (sospesa).

Medicinale: ZARONTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 018930014 - 50 capsule 250 mg;

A.I.C. n. 018930038 - «5% sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08012 - 02A08011 - 02A08009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prixar»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 259 del 4 giugno 2002

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate (Milano).

Specialità medicinale: PRIXAR.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - A.I.C. n. 033633013/;

«500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - A.I.C. n. 033633037/;

«500» iv 1 flac 100 ml soluzione per infusione - A.I.C. n. 033633064/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Prixar» 250 5 compresse film rivestite 250 mg - A.I.C. n. 033633013 «Prixar» 500 5 compresse film rivestite 500 mg - A.I.C. n. 033633037; «Prixar» 500 1 flacone 100 ml sol. per infus. - A.I.C. n. 033633064, prodotti anteriormente al 4 dicembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 616 del 18 ottobre 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 giugno 2002 .

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro gluconato CGM».

Estratto decreto n. 264 del 4 giugno 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società C.G.M. Farmaceutici S.r.l., con sede in via Emanuele Gianturco, 21 - Portici (Napoli), con codice fiscale n. 03837751217.

Medicinale: FERRO GLUCONATO CGM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034924011 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034924023 - «80 mg granulato effervescente» 30 bustine.

È ora trasferita alla società: New Research S.r.l., con sede in piazza Don Luigi Sturzo, 34 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 01759860594.

Con variazione della denominazione: GLOROS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08008

Comunicato di rettifica relativo a: «Estratto decreto n. 687 del 5 aprile 2002 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Congescor"».

Nella parte dell'estratto del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del 3 maggio 2002.

Alla pag. 72 prima colonna dove è scritto:

Merck KGAA

leggasi:

Merck KgaA.

Alla pag. 73 prima colonna dove è scritto:

principio attivo: bisopropolo emifumarato 1,25, 2,5, 3,75, 5, 7, 5 e 10 mg

leggasi:

principio attivo: bisopropolo emifumarato 1,25, 2,5, 3,75, 7, 5 e 10 mg.

Alla pag. 73, prima colonna dove è scritto:

produzione controllo e confezionamento: Merck KggA Frankfurter Str. 250 Darmstadt Germania

leggasi:

produzione controllo e confezionamento: Merck KGgA Frankfurter Str. 250 Darmstadt Germania.

Alla pag. 73, prima colonna dove è scritto:

confezionamento: Lipha Pharmaceuticals Herfordshire Inghilterra

leggasi:

confezionamento: Lipha Pharmaceuticals Hertfordshire Inghilterra.

02A08180

Comunicato di rettifica relativo alla: «Riduzione del prezzo della specialità medicinale "Nyogel"»

Alla pag. 60 seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002 dove è scritto:

gel oftalmico 1/mg 1 ml flacone 5 ml - A.I.C. n. 03465019/M

leggasi:

«gel oftalmico 1/mg 1 ml flacone 5 ml - A.I.C. n. 034659019/M»;

dove è scritto:

prezzo al pubblico 6,20 euro (IVA esclusa);

leggasi:

«prezzo al pubblico 6,20 euro (IVA inclusa)».

02A08181

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (CUEIM), in Verona

Con decreto ministeriale 5 giugno 2002 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario di economia industriale e manageriale (CUEIM), con sede in Verona.

02A07989

Modifica degli articoli 3 e 5 dello statuto del Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata «G. Bacci», in Livorno.

Con decreto ministeriale 5 giugno 2002 sono stati modificati gli articoli 3 e 5 dello statuto del Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata «G. Bacci», con sede in Livorno.

02A07990

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Adozione della «Integrazione della cartografia per le aree di cui all'art. 5 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, recante adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po».

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato con deliberazione n. 1/2002 del 13 marzo 2002 la «Integrazione della cartografia per le aree di cui all'art. 5 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 recante adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po».

02A08033

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Adozione del Progetto di piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fiora

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora ha adottato nella seduta del 22 aprile 2002 il Progetto di piano in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato negli orari di ufficio presso:

regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli, 26 - 50127 Firenze;

regione Lazio - Direzione regionale all'ambiente e protezione civile - Area F difesa del suolo, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma;

amministrazione provinciale di Grosseto - Settore sviluppo e tutela del territono - Area ambiente, via Cavour, 16 - 58100 Grosseto;

amministrazione provinciale di Siena - Servizio assetto del territorio, via del Capitano, 14 - 53100 Siena;

Amministrazione provinciale di Viterbo - Assessorato all'ambiente, via Saffi, 49 - 01100 Viterbo;

Autorità di bacino interregionale del fiume Fiora, corso Carducci, 57 - 58100 Grosseto.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate alle regioni Toscana e Lazio entro quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della consultazione di cui al punto precedente.

02A08017

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651143/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 2 0 *

€ 0,77